

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
96/C 284/01	ECU.....	1
96/C 284/02	Aiuti di Stato — C 48/95 (ex N 295/95; ex N 296/95) — Belgio	2
96/C 284/03	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni	3
96/C 284/04	Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dal 15 agosto 1996 al 15 settembre 1996 [<i>Pubblicazione a norma dell'articolo 12 o dell'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio</i>]	6
96/C 284/05	Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dal 15 agosto 1996 al 15 settembre 1996 [<i>Decisione(i) presa(e) in virtù dell'articolo 14 della direttiva 75/319/CEE o dell'articolo 22 della direttiva 81/851/CEE</i>]	7
	II Atti preparatori	
	Commissione	
96/C 284/06	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo concernente le relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lituana (*)	8
	Accordo concernente le relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lituana	9
	Protocollo che stabilisce le condizioni relative alla costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste prevista dall'accordo sulle relazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e la Lituania	13

(*) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

96/C 284/07	Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (*)	18
-------------	---	----

III *Informazioni*

Parlamento europeo

Comitato economico e sociale


Comitato delle regioni

96/C 284/08	Avviso concernente l'organizzazione di un concorso generale	20
-------------	---	----

Commissione

96/C 284/09	Gruppo europeo d'interesse economico — Avvisi pubblicati a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985 — Costituzione	21
96/C 284/10	Azioni innovatrici delle agricoltrici e delle donne in ambito rurale — Invito a presentare proposte per progetti pilota e progetti di dimostrazione relativi ad azioni innovatrici delle agricoltrici e delle donne in ambito rurale	21
96/C 284/11	Servizi di consulenza — «Qualità dell'aria» — Gara d'appalto	23

Comunicazione sull'organizzazione di una conferenza sulla trasmissione di imprese da una generazione all'altra (vedi terza pagina di copertina)



(*) Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

26 settembre 1996

(96/C 284/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	39,4982	Marco finlandese	5,75596
Corona danese	7,37317	Corona svedese	8,37511
Marco tedesco	1,91823	Sterlina inglese	0,806964
Dracma greca	302,774	Dollaro USA	1,25951
Peseta spagnola	161,305	Dollaro canadese	1,72314
Franco francese	6,48963	Yen giapponese	139,239
Sterlina irlandese	0,787145	Franco svizzero	1,57817
Lira italiana	1915,31	Corona norvegese	8,18619
Fiorino olandese	2,15212	Corona islandese	84,5761
Scellino austriaco	13,4957	Dollaro australiano	1,58929
Scudo portoghese	195,161	Dollaro neozelandese	1,79673
		Rand sudafricano	5,70873

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(¹) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

AIUTI DI STATO

C 48/95 (ex N 295/95; ex N 296/95)

Belgio

(96/C 284/02)

*(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)***Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE, indirizzata agli altri Stati membri e agli altri interessati in merito ad aiuti che il Belgio ha deciso di concedere tramite il Fondo per la salute e la produzione animale (settore avicolo e lattiero)**

Con la seguente lettera la Commissione ha informato il governo belga della sua decisione di chiudere la procedura avviata il 24 novembre 1995.

«1) Con lettera del 15 marzo 1995, registrata il 17 marzo 1995, la rappresentanza permanente del Belgio presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione le misure di cui all'oggetto, conformemente all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE.

Le autorità belghe hanno comunicato complementi di informazione con lettere del 14 giugno 1995 e dell'8 settembre 1995, quest'ultima registrata il 15 settembre 1995, in risposta alle domande della Commissione del 27 marzo 1995 e del 10 luglio 1995.

2) La Commissione ha avviato la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato nei confronti degli aiuti di cui all'oggetto con la lettera SG(95) D/14701 del 24 novembre 1995, invitando il governo belga a presentare le proprie osservazioni.

Gli altri Stati membri e i terzi interessati sono altresì stati invitati a presentare le loro osservazioni (con una pubblicazione nella GU n. C 73 del 13. 3. 1996, pag. 12).

3) Le autorità belghe hanno presentato le informazioni chieste nel quadro della suddetta procedura.

Gli altri Stati membri e gli altri interessati non hanno presentato osservazioni.

4) Con lettera del 15 febbraio 1996 e due telefax del 28 marzo 1996 le autorità belghe hanno fornito le seguenti precisazioni:

— per quanto riguarda il settore lattiero, le autorità belghe hanno ritirato la notifica relativa a questo settore e hanno annunciato che procederanno ad una nuova notifica;

— per quanto riguarda il settore dell'avicoltura le autorità belghe hanno tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Commissione. Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 8 del progetto di decreto è stato sostituito con la seguente disposizione: "il detentore di un riconoscimento per la fabbricazione di elementi composti, rilasciato dal ministero delle Classi medie e dell'Agricoltura, versa un contributo annuo di 3 000 BFR; tuttavia, i detentori di un riconoscimento di importazione la cui attività professionale consista esclusivamente nell'importazione di prodotti dagli altri Stati membri non sono tenuti a versare tale contributo."

5) Dato che la notifica del progetto di Regio decreto relativo alle retribuzioni nel settore lattiero è stata ritirata, la relativa procedura è divenuta senza oggetto.

6) Le autorità belghe hanno modificato il progetto di decreto relativo ai contributi obbligatori nel settore agricolo, in maniera che sono tenuti a versare detti contributi soltanto i detentori di un riconoscimento per la fabbricazione di alimenti composti.

Il risultato di tale modifica è che gli operatori la cui attività consista esclusivamente nell'importazione di prodotti dagli altri Stati membri non sono tenuti a versare il contributo.

Stando così le cose, gli aiuti in esame sono conformi ai criteri presi in considerazione dalla Commissione per questo tipo di aiuti. Essi possono pertanto beneficiare della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato, in quanto si tratta di misure atte ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

Di conseguenza, la Commissione ha deciso di chiudere la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE nei confronti delle misure in esame.»

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(96/C 284/03)

Data di approvazione: 22. 9. 1995

Stato membro: Regno Unito

Aiuto n.: N 372/95

Titolo: «Home-grown Sugar Beet (Research and Education) Fund»

Obiettivo: Finanziare tramite un tributo parafiscale la ricerca e la formazione sulla barbabietola da zucchero

Base giuridica: Home-grown Sugar Beet (Research and Education) Fund

Bilancio: 2,2 Mio di UKL (\pm 2,6 Mio di ECU) nel 1993/1994

Intensità dell'aiuto: 100 % dei costi ammissibili

Durata: Indeterminata

Data di approvazione: 31. 10. 1995

Stato membro: Germania (Brandeburgo)

Aiuto n.: N 568/95

Titolo: Aiuti a favore dello sviluppo delle regioni rurali (Leader II): progetto pilota in materia di coltura e trasformazione del lino

Obiettivo: Caso concreto di progetto pilota volto a sperimentare nuovi metodi di coltura e di trasformazione del lino

Base giuridica: Zuwendungsbescheid an den Begünstigten (Entwurf)

Intensità dell'aiuto: 75 % dei costi ammissibili/5,6 Mio di DM (\pm 3,0 Mio di ECU)

Durata: Aiuto una tantum

Condizioni: Nel prendere la presente decisione la Commissione ha tenuto conto dell'assicurazione data dalle autorità tedesche sul fatto che l'aiuto è limitato ai costi di R&S ed esclude tutte le spese che l'operatore deve normalmente sostenere nell'ambito del processo di produzione e di trasformazione del lino

Data di approvazione: 20. 12. 1995

Stato membro: Portogallo

Aiuto n.: N 11/95

Titolo: Progetto d'investimento «DAI-Sociedade de desenvolvimento Agro-industrial». Settore dello zucchero

Obiettivo: Realizzazione di uno zuccherificio per utilizzare la quota prevista per il Portogallo (continentale) di 60 000 tonnellate di zucchero di barbabietola

Base giuridica: Regulamento de aplicação da acção de transformação e comercialização de produtos agrícolas e silvícolas, Regulamentos (CEE) n° 866/90 e (CEE) n° 867/90. Projecto de portaria que altera este regulamento. Decreto-lei n° 95/90

Bilancio:

— Aiuto nazionale e comunitario a fondo perduto: 8 285 000 000 di ESC (\pm 42 Mio di ECU)

— Aiuto a favore degli investimenti sotto forma di esonero fiscale: 1 275 290 000 ESC (\pm 6,5 Mio di ECU)

— Aiuto per la formazione: 380 000 000 di ESC (\pm 1,93 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto:

— 10 % per la misura in materia di fiscalità (75 % di aiuto pubblico globale)

— 68 % per l'aiuto a favore della formazione

Durata: 1995

Condizioni: La Commissione ha preso atto delle affermazioni delle autorità portoghesi, secondo le quali il progetto d'investimento in questione comporterebbe una capacità massima degli impianti di produzione pari a 60 000 tonnellate annue di zucchero, quantitativo corrispondente alla quota attribuita al Portogallo (continentale)

Data di approvazione: 7. 6. 1996

Stato membro: Spagna (Galizia)

Aiuto n.: N 987/95

Titolo: Misure a favore della commercializzazione e della promozione dei prodotti agricoli

Obiettivo: Promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Base giuridica: Proyecto de orden sobre ayudas a la promoción y comercialización de productos agrarios y agroalimentarios gallegos

Bilancio: Indeterminato

Intensità dell'aiuto: Variabile

Durata: Indeterminata

Condizioni: Impegno delle autorità spagnole a rispettare gli orientamenti in materia di pubblicità dei prodotti agricoli (GU n. C 302 del 12. 11. 1987)

Data di approvazione: 12. 6. 1996

Stato membro: Grecia

Aiuto n.: N 134/F/95

Titolo: Aiuto a favore dell'impiego di metodi agricoli compatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente

Obiettivo: Sviluppo delle zone rurali nelle regioni dell'obiettivo 1

Base giuridica: Σχέδιο διπλοϋργικού διατάγματος των Υπουργείων Οικονομικών και Γεωργίας

Bilancio: 1 726 000 ECU

Intensità dell'aiuto: Varia in funzione delle azioni

Durata: 1995-1999

Data di approvazione: 12. 6. 1996

Stato membro: Germania

Aiuto n.: N 884/95

Titolo: Progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle materie rinnovabili

Obiettivo: Scoperta di nuovi metodi per l'utilizzo a fini non alimentari dei prodotti agricoli

Base giuridica: Nachwachsende Rohstoffe — Konzept zur Förderung von Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben

Bilancio:

— 1996: 51,0 Mio di DM (27,0 Mio di ECU)

— 1997: 55,8 Mio di DM (29,5 Mio di ECU)

— 1998: 55,8 Mio di DM (29,5 Mio di ECU)

— 1999: 55,8 Mio di DM (29,5 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto:

— Fino al 50 % dei costi ammissibili per le aziende

— Fino al 60 % dei costi ammissibili per le aziende nelle regioni di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a)

— Fino al 100 % dei costi ammissibili per le università

Durata: Illimitata

Data di approvazione: 12. 6. 1996

Stato membro: Portogallo (Madera)

Aiuto n.: N 152/96

Titolo: Miglioramento delle infrastrutture

Obiettivo: Miglioramento delle infrastrutture

Base giuridica: Projecto de portaria com o objectivo de estabelecimento de um regime de ajudas às infra-estruturas agrícolas

Bilancio:

— 1996: 544 250 ECU

— 1997: 538 240 ECU

— 1998: 498 250 ECU

— 1999: 495 750 ECU

Intensità dell'aiuto: 100 % delle spese

Durata: Fino al 1999

Data di approvazione: 12. 6. 1996

Stato membro: Austria

Aiuto n.: N 276/96

Titolo: Premio complementare per le vacche nutrici — modifiche amministrative della direttiva

Obiettivo: Ottemperare agli obblighi assunti dai produttori, in data 1. 1. 1991, di non consegnare latte

Base giuridica: Änderung der Sonderrichtlinie zur Weiterführung der erhöhten Mutterkuhprämie

Bilancio: Inferiore a 2,5 Mio di ECU all'anno, con tendenza decrescente

Intensità dell'aiuto: 300 ECU per vacca nutrice [compreso il premio di cui al regolamento (CEE) n. 805/68]

Durata: Fino al 31. 12. 2000

Data di approvazione: 13. 6. 1996

Stato membro: Finlandia

Aiuto n.: N 1050/95

Titolo: Misure intese a migliorare le strutture nelle regioni rurali

Obiettivo: Attuazione dei programmi operativi nel quadro dell'obiettivo 5b e dell'obiettivo 6

Base giuridica: Valtioneuvoston päätös maaseudun rakennepoliittisesta ohjelmaperusteisesta tuesta

Bilancio: 245 Mio di FMK (\pm 42 Mio di ECU) per 5 anni a favore delle misure incluse nella presente decisione

Intensità dell'aiuto: Variabile

Durata: 1995-1999

Data di approvazione: 17. 6. 1996

Stato membro: Danimarca

Aiuto n.: N 204/96

Titolo: Suddivisione di terreni tra agricoltori

Obiettivo: Esenzione fiscale per gli aiuti concessi per la suddivisione dei terreni

Base giuridica: Lov om beskatningsgrundlaget for indkomst- og formueskat til staten og lov om jordfordeling

Bilancio: Indeterminato

Intensità dell'aiuto: Indeterminata

Durata: Indeterminata

Data di approvazione: 18. 6. 1996

Stato membro: Germania (Meclenburgo-Pomerania anteriore)

Aiuto n.: N 314/96

Titolo: Nordkorn AG

Obiettivo: Rendere possibile la ristrutturazione dell'azienda Nordkorn AG

Base giuridica: Maßnahmen der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) im Rahmen des Vertragsmanagements

Bilancio: 1996: 16 Mio di DM (\pm 8 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto: Aiuti fino a 16 Mio di DM (\pm 8 Mio di ECU)

Durata: Indeterminata

Condizioni: Presentazione di una relazione annua

Data di approvazione: 3. 7. 1996

Stato membro: Austria (Salisburgo)

Aiuto n.: N 833/95

Titolo: Aiuti per il risanamento di paesi e città

Obiettivo: Migliorare il paesaggio urbano e le condizioni di vita di coloro che abitano nei paesi e nelle città

Base giuridica: Richtlinien für die Dorf- und Stadterneuerung

Bilancio: 5,5 Mio di ÖS (0,4 Mio di ECU) all'anno

Intensità dell'aiuto: Fino a 70 % dei costi ammissibili

Durata: Fino al 2000

Data di approvazione: 3. 7. 1996

Stato membro: Francia

Aiuto n.: NN 34/95

Titolo: Aiuti per l'allevamento bovino

Obiettivo: Ristrutturazione dell'allevamento di bovini da latte

Base giuridica: Circolare del 26 settembre 1994

Bilancio: 100 Mio di FF (circa 15 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto: Variabile

Data di approvazione: 3. 7. 1996

Stato membro: Regno Unito

Aiuto n.: N 424/96

Titolo: Programma di ritiro degli stock di preparati a base di farina di carne e d'ossa di mammiferi

Obiettivo: Ritiro degli stock di preparati a base di farina di carne e d'ossa di mammiferi nelle aziende agricole allo scopo di evitare il diffondersi della BSE

Base giuridica: Programma non normativo

Bilancio: 6 Mio di UKL (\pm 7 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto: 100 % dei costi ammissibili

Durata: Aiuto unico

Data di approvazione: 10. 7. 1996

Stato membro: Belgio

Aiuto n.: N 466/96

Titolo: Belgio: compensazione agromonetaria

Obiettivo: Compensare le perdite di reddito subite dai produttori in conseguenza del calo del tasso di conversione agricolo del franco belga. Proroga dell'aiuto N 155/96 per 3 anni e aumento del livello dell'aiuto per la carne bovina previsto originariamente per il primo anno

Base giuridica: Decisione ministeriale, regolamenti (CE) n. 1527/95 e (CE) n. 2921/95

Bilancio: 2 092 Mio di BFR (circa 51,2 Mio di ECU), di cui 806 già compresi nell'aiuto N 155/96

Intensità dell'aiuto: Nel 1996 circa 223 BFR/ha a cereali, 770 BFR/ha a barbabietola da zucchero, 9 centesimi/litro di latte e 1 118 BFR/UBA. Nel 1997 e nel 1998 rispettivamente $\frac{2}{3}$ e $\frac{1}{3}$ di tali importi

Durata: 1996-1998

Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dal 15 agosto 1996 al 15 settembre 1996

[Pubblicazione a norma dell'articolo 12 o dell'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio ()]*

(96/C 284/04)

— Rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio

Data della decisione	Nome del medicinale	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	N. di iscrizione nel registro comunitario	Data della notifica
26. 8. 1996	Norvir	Abbott Laboratories Limited UK-Queenborough, Kent ME11 5EL	EU/1/96/016/001-002	27. 8. 1996
29. 8. 1996	Ecokinase	Galenus Mannheim GmbH Sandhofer Straße 116 D-68298 Mannheim	EU/1/96/017/001	30. 8. 1996
29. 8. 1996	Rapilysin	Boehringer Mannheim GmbH Sandhofer Straße 116 D-68298 Mannheim	EU/1/96/018/001	30. 8. 1996

— Modifica di un'autorizzazione all'immissione in commercio

Data della decisione	Nome del medicinale	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	N. di iscrizione nel registro comunitario	Data della notifica
26. 8. 1996	Humalog	Eli Lilly Nederland BV Krijtwal 17-23 NL-3432 ZT Nieuwegein	EU/1/96/007/001-002	27. 8. 1996

Gli interessati possono richiedere comunicazione della relazione pubblica di valutazione dei medicinali in questione e delle relative decisioni rivolgendosi a:

Agenzia europea di valutazione dei medicinali
7, Westferry Circus, Canary Wharf
UK-London E14 4HB

(*) GU n. L 214 del 24. 8. 1993, pag. 1.

Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dal 15 agosto 1996 al 15 settembre 1996

[Decisione(i) presa(e) in virtù dell'articolo 14 della direttiva 75/319/CEE ⁽¹⁾ o dell'articolo 22 della direttiva 81/851/CEE ⁽²⁾]

(96/C 284/05)

— **Rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio**

Data della decisione	Nome del medicinale	Titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Stati membri interessati	Data della notifica
29. 8. 1996	Amaryl	Hoechst AG Brüningstraße 50 D-65926 Frankfurt am Main Hoechst Austria AG Altmannsdorfer Straße 104 A-1121 Wien Hoechst Roussel BV Bijenvlucht 30 NL-3871 JJ Hoevelaken Laboratoires Hoechst Tour Roussel Hoechst 1, terrasse Bellini F-92910 Paris-la-Défense Hoechst Roussel ABEE Τατοῖοῦ Ν. Ερυσπεία GR-102 40 Αθήνα Hoechst Marion Roussel SpA Viale Gran Sasso 18 I-20131 Milano	Regno del Belgio, Regno di Danimarca, Repubblica federale di Germania, Repubblica ellenica, Regno di Spagna, Repubblica francese, Irlanda, Repubblica italiana, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica d'Austria, Repubblica portoghese, Regno di Svezia	30. 8. 1996

⁽¹⁾ GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 13, modificata da ultimo dalla direttiva 93/39/CEE (GU n. L 214 del 24. 8. 1993, pag. 22).

⁽²⁾ GU n. L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1, modificata da ultimo dalla direttiva 93/40/CEE (GU n. L 214 del 24. 8. 1993, pag. 31).

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo concernente le relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lituana

*(96/C 284/06)**(Testo rilevante ai fini del SEE)**COM(96) 356 def. — 96/0201(CNS)**(Presentata dalla Commissione il 22 luglio 1996)*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la Comunità europea e la Repubblica lituana hanno negoziato e siglato un accordo sulle relazioni nel settore della pesca;

considerando che è nell'interesse della Comunità approvare detto accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo concernente le relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lituana. I testi dell'accordo e del protocollo relativo alla costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste sono acclusi al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ACCORDO**concernente le relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lituana**

LA COMUNITÀ EUROPEA,

in appresso denominata «Comunità», e

LA REPUBBLICA LITUANA,

in appresso denominata «Lituania»,

in appresso denominate «parti contraenti»,

CONSIDERANDO gli stretti rapporti esistenti tra la Comunità e la Lituania, ed in particolare quelli allacciati nell'ambito dell'accordo europeo tra la Comunità e la Lituania, e dell'accordo sulle relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Lituania, firmato a Bruxelles il 17 dicembre 1993, nonché la comune volontà di intensificare tali rapporti;

CONSIDERANDO che il Regno di Svezia e la Repubblica di Finlandia hanno aderito alla Comunità il 1° gennaio 1995;

CONSIDERANDO che gli accordi in materia di pesca conclusi con il governo della Lituania dal governo del Regno di Svezia il 25 novembre 1993 e dal governo della Repubblica di Finlandia il 7 giugno 1993 sono attualmente gestiti dalla Comunità;

CONSIDERANDO la volontà comune di sostituire questi accordi in materia di pesca con un nuovo accordo tra la Lituania e la Comunità, così com'era costituita il 1° gennaio 1995;

CONSIDERANDO la comune volontà delle parti contraenti di garantire la conservazione ed una gestione razionale degli stock ittici nelle acque adiacenti alle rispettive coste;

VISTE le disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite del 1982 su diritto del mare;

RICORDANDO che l'estensione, da parte degli Stati costieri, delle zone soggette alla loro giurisdizione sulle risorse della pesca e l'esercizio, all'interno di queste zone, dei rispettivi diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione, lo sfruttamento, la conservazione e la gestione di dette risorse, devono avvenire conformemente ai principi del diritto internazionale;

VISTO che la Lituania ha istituito una zona soggetta alla propria giurisdizione entro la quale essa esercita diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione, lo sfruttamento, la conservazione e la gestione delle risorse ivi presenti; che la Comunità ha riconosciuto ai propri Stati membri il diritto di estendere fino a 200 miglia marine i limiti delle rispettive zone di pesca (definite in appresso «zona soggetta alla giurisdizione della Comunità in materia di pesca»), fermo restando che le attività di pesca entro detti limiti sono soggette alla politica comune della pesca;

TENUTO CONTO che una parte delle risorse della pesca nel Mar Baltico è costituita da stock comuni o strettamente interdipendenti, sfruttati da pescatori di entrambe le parti contraenti; che ai fini di una conservazione efficace e di una gestione razionale di tali stock è indispensabile una cooperazione tra le parti contraenti, segnatamente nell'ambito degli organismi internazionali competenti, quali la Commissione internazionale sulla pesca nel Mar Baltico;

CONSIDERANDO i risultati della conferenza delle Nazioni Unite sugli stock transzonali e gli stock ittici altamente migratori, nonché il codice di condotta per una pesca responsabile;

DESIDEROSE di proseguire la loro collaborazione nell'ambito delle organizzazioni internazionali competenti per la pesca in un impegno congiunto di conservazione, di sfruttamento razionale e di gestione di tutte le risorse di pesca;

CONSIDERANDO la summenzionata cooperazione per la conservazione, la gestione, l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse della pesca, nonché l'importanza della ricerca scientifica per la conservazione, lo sfruttamento razionale e la gestione di tali risorse e desiderose di promuovere una maggiore cooperazione in questo campo;

CONSIDERANDO l'interesse di entrambe le parti a poter pescare nella zona del Baltico soggetta, in materia di pesca, alla giurisdizione della controparte;

RISOLUTE ad accrescere la cooperazione e lo sviluppo nel settore della pesca mediante la promozione di società miste e la costituzione di associazioni temporanee tra imprese di pesca;

CONVINTE che questo nuovo tipo di cooperazione nel settore della pesca stimolerà l'ammodernamento e la riconversione della flotta lituana, nonché la ristrutturazione della flotta comunitaria;

DESIDEROSE di stabilire norme e disposizioni a fondamento delle reciproche relazioni nel settore della pesca e ad indirizzo della loro cooperazione,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Le parti contraenti cooperano per garantire la conservazione e la gestione razionale degli stock ittici presenti nelle zone soggette alla loro giurisdizione in materia di pesca e nelle zone adiacenti. Le parti contraenti si adoperano, direttamente o attraverso gli organismi regionali competenti, per concordare con parti terze misure volte alla conservazione e allo sfruttamento razionale di detti stock, comprese la fissazione e l'assegnazione di catture totali ammissibili.

Articolo 2

Ciascuna parte contraente autorizza i pescherecci della controparte a pescare nelle zone del Baltico che ricadono sotto la propria giurisdizione in materia di pesca oltre le 12 miglia marine dalle linee di base a partire dalle quali sono misurate le sue acque territoriali, conformemente alle seguenti disposizioni.

Articolo 3

1. Per le zone del Baltico soggette alla propria giurisdizione in materia di pesca ciascuna parte contraente stabilisce annualmente, salvo eventuali adeguamenti richiesti da circostanze impreviste:

- a) il totale ammesso di cattura per stock singoli o gruppi di stock, tenendo conto dei dati scientifici più obiettivi esistenti in materia, dell'interdipendenza degli stock, dell'operato delle organizzazioni internazionali competenti e di altri fattori pertinenti;
- b) dopo opportune consultazioni, i contingenti di cattura che possono essere assegnati ai pescherecci della controparte, tenendo conto dell'obiettivo di instaurare un equilibrio vicendevolmente soddisfacente nelle relazioni reciproche in materia di pesca;

c) disposizioni sul reciproco accesso alle rispettive zone, nel contesto di programmi congiunti per la gestione degli stock comuni.

2. Ciascuna parte contraente adotta qualsiasi altra misura ritenuta necessaria per conservare o riportare gli stock ittici ai livelli atti a garantire la produzione massima sostenibile. Siffatte misure, così come ogni condizione introdotta successivamente alla fissazione annuale delle possibilità di pesca, devono tener conto della necessità di non compromettere le possibilità di pesca concesse ai pescherecci della controparte.

Articolo 4

La Lituania può concedere possibilità di pesca supplementari nelle zone soggette alla sua giurisdizione; quale contropartita, la Comunità concede contributi finanziari che sono utilizzati dalla Lituania per lo sviluppo della tecnologia della pesca, compresa l'acquacoltura, la conservazione delle risorse ittiche e attività di ricerca e di formazione, in modo da non pregiudicare gli interessi della Comunità.

Articolo 5

1. Le parti contraenti promuovono la costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste nel settore della pesca tra imprese comunitarie e lituane.

2. La Lituania contribuisce a promuovere e a mantenere condizioni favorevoli e stabili per la costituzione e il funzionamento di queste associazioni temporanee di imprese e società miste.

A tal fine essa applica in particolare regimi di promozione e di tutela degli investimenti, che garantiscano a tutte le imprese comunitarie partecipanti alle associazioni temporanee di imprese e alle società miste un trattamento non discriminatorio, equo e leale. Ciò include la possibilità di sfruttare le risorse della pesca marittima.

3. Le parti contraenti decidono di consultarsi sugli strumenti più opportuni per promuovere la costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste nel settore della pesca tra armatori lituani e comunitari, con l'obiettivo di uno sfruttamento comune delle risorse della pesca nelle zone soggette alla giurisdizione lituana e secondo un regime nel quale la Comunità fornisce l'assistenza finanziaria, mentre la Lituania offre l'accesso a possibilità di pesca non previste agli articoli 3 e 4 del presente accordo.

Articolo 6

Ciascuna parte contraente può subordinare al rilascio di una licenza l'esercizio della pesca nella zona soggetta alla sua giurisdizione da parte dei pescherecci della controparte. Le parti contraenti si consultano per decidere a quali limiti assoggettare il rilascio di tali licenze. L'autorità competente di ciascuna parte comunica in tempo debito alla controparte il nome, il numero di immatricolazione e gli altri elementi di identificazione dei pescherecci che possono essere autorizzati a pescare nella zona soggetta alla giurisdizione della controparte. Quest'ultima rilascia allora le licenze tenendo conto dei limiti convenuti.

Articolo 7

1. Ciascuna parte contraente adotta, conformemente alle proprie leggi, alla propria regolamentazione e alle proprie norme amministrative, i provvedimenti necessari per garantire il rispetto, da parte dei suoi pescherecci, delle misure di conservazione e di altre norme e regolamentazioni stabilite dalla controparte per lo sfruttamento delle risorse ittiche nella zona soggetta alla sua giurisdizione.

2. Ciascuna parte contraente adotta, conformemente al diritto internazionale, i provvedimenti necessari per garantire nella zona soggetta alla propria giurisdizione il rispetto, da parte dei pescherecci della controparte, delle misure di conservazione e di altre norme e regolamentazioni da essa stabilite.

3. Ciascuna parte contraente comunica preventivamente alla controparte, secondo le modalità più appropriate, le regolamentazioni e le misure intese a disciplinare l'attività di pesca, nonché eventuali modifiche delle stesse.

4. Le misure volte a disciplinare l'attività di pesca, adottate da ogni parte contraente ai fini della conservazione, devono essere fondate su criteri scientifici obiettivi e non devono discriminare la controparte né de iure né de facto.

Articolo 8

Ciascuna parte contraente autorizza l'ispezione dei propri pescherecci da parte delle autorità della controparte responsabili per le operazioni di pesca nella zona soggetta alla giurisdizione di quest'ultima. Ciascuna delle parti agevola queste ispezioni, intese a controllare il rispetto delle misure e delle regolamentazioni di cui all'articolo 7.

Articolo 9

In caso di sequestro o di fermo di pescherecci della controparte, le autorità competenti di ciascuna parte contraente informano immediatamente, attraverso i canali diplomatici, le autorità competenti della controparte sulle misure adottate.

Le autorità competenti di ciascuna parte contraente si adoperano per agevolare il rapido rilascio delle navi e degli equipaggi trattenuti o in stato di fermo per violazione delle misure di conservazione o di altri regolamenti in materia di pesca, dietro versamento di un'adeguata cauzione o su presentazione di altre garanzie da parte dell'armatore o del proprio rappresentante, da determinarsi in base alla legislazione vigente.

Articolo 10

Le parti contraenti accettano di scambiarsi informazioni sugli sviluppi tecnico-scientifici nel proprio settore della pesca, informazioni riguardanti il volume delle catture di risorse della pesca e l'utilizzazione delle stesse.

Articolo 11

1. Le parti contraenti collaborano nel realizzare le ricerche scientifiche necessarie per la conservazione e l'impiego ottimale delle risorse della pesca nelle zone soggette alla propria giurisdizione, nel raccogliere campioni e nel fornire dati biologici e statistici, in particolare per quanto concerne le catture, lo sforzo di pesca, l'utilizzazione degli attrezzi, lo studio di nuove specie bersaglio e zone di pesca e il loro futuro sfruttamento in comune.

2. Le parti contraenti promuovono la collaborazione tra i propri ricercatori ed esperti nel settore della pesca, compreso lo scambio di tali ricercatori ed esperti; esse

collaborano inoltre per migliorare le strutture di ricerca lituane e la formazione degli esperti scientifici. La collaborazione avviene nell'ambito di programmi concordati di comune interesse.

Articolo 12

1. Le parti contraenti collaborano direttamente e nell'ambito delle competenti organizzazioni internazionali, anche mediante la ricerca scientifica, a favore della conservazione, dell'utilizzazione ottimale e della corretta gestione delle risorse della pesca all'interno dei limiti esterni delle loro zone e di quelle di paesi terzi nelle quali i loro pescherecci sono impegnati in operazioni di pesca. Le parti si consultano sugli aspetti di interesse comune che possono essere discussi nell'ambito delle suddette organizzazioni internazionali.

2. Le parti cooperano tra di loro per garantire il rispetto dei propri diritti e l'adempimento dei propri obblighi conformemente al diritto internazionale, nell'intento di coordinare la conservazione, l'utilizzazione ottimale e la corretta gestione delle risorse vive nel Mar Baltico e nell'Atlantico settentrionale.

Articolo 13

1. Ai fini della conservazione delle specie di pesci anadromi le parti ribadiscono la propria adesione ai principi e alle disposizioni in materia contenuti nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, in particolare l'articolo 66.

2. A tal fine le parti cooperano su base bilaterale e nell'ambito delle opportune organizzazioni internazionali per la pesca, in particolare la commissione internazionale per la pesca del Mar Baltico (IBSFC).

Articolo 14

1. Le parti contraenti si consultano sulle questioni relative all'attuazione e al corretto funzionamento del presente accordo.

2. Le parti contraenti si consultano in caso di controversia sull'interpretazione o sull'applicazione del presente accordo.

Articolo 15

Nessuna disposizione del presente accordo condiziona o pregiudica in alcun modo le opinioni di ciascuna parte contraente su qualunque questione attinente al diritto del mare.

Articolo 16

Il presente accordo non pregiudica la delimitazione delle zone economiche esclusive o delle zone di pesca tra la Lituania e gli Stati membri della Comunità europea.

Articolo 17

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui è applicabile il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio della Lituania.

Articolo 18

Il presente accordo entra in vigore il giorno in cui le parti contraenti si notificano la conclusione delle procedure all'uopo necessarie.

A tale data esso subentra all'accordo concernente le relazioni nel settore della pesca tra la Comunità e la Lituania, firmato il 17 dicembre 1993, nonché all'accordo tra il governo della Repubblica di Finlandia e il governo della Lituania, firmato il 7 giugno 1993, e all'accordo tra il governo del Regno di Svezia e il governo della Lituania, firmato il 25 novembre 1993.

Articolo 19

Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di sei anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Qualora non venga denunciato da una delle parti contraenti mediante notifica trasmessa almeno nove mesi prima della scadenza di detto periodo, l'accordo è prorogato per ulteriori periodi di tre anni, salvo denuncia notificata almeno nove mesi prima della fine di ciascun periodo.

Fatto in duplice copia in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lituana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.

Per la
Comunità europea

Per la
Repubblica lituana

PROTOCOLLO

che stabilisce le condizioni relative alla costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste prevista dall'accordo sulle relazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e la Lituania

Articolo 1

Ai fini del presente protocollo si applicano le seguenti definizioni:

- a) «*associazione temporanea di imprese*»: associazione basata su un accordo contrattuale di durata limitata tra armatori della Comunità e persone fisiche o giuridiche in Lituania, finalizzata alla pesca e allo sfruttamento comune dei contingenti di pesca lituani da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità e alla condivisione dei costi, dei profitti o delle perdite dell'attività economica esercitata in comune, nella prospettiva dell'approvvigionamento prioritario del mercato comunitario;
- b) «*società mista*»: una società di diritto lituano costituita da uno o più armatori comunitari e da uno o più partner lituani, ai fini della pesca e dell'eventuale sfruttamento dei contingenti di pesca lituani da parte di navi battenti bandiera lituana, nella prospettiva dell'approvvigionamento prioritario del mercato comunitario;
- c) «*peschereccio comunitario*»: una nave battente bandiera di uno degli Stati membri della Comunità e immatricolata all'interno della Comunità;
- d) «*armatore comunitario*»: un armatore stabilito in uno degli Stati membri della Comunità;
- e) «*insediamento di imprese*»: l'insediamento di società di diritto privato costituite con capitali provenienti da uno o più Stati membri della Comunità, stabilite in Lituania per lo sfruttamento delle risorse della pesca lituane, nella prospettiva dell'approvvigionamento prioritario del mercato comunitario.

Articolo 2

1. Le parti creano le condizioni propizie all'insediamento in Lituania di imprese con capitale originario di uno o più Stati membri della Comunità, nonché alla costituzione di società miste e di associazioni temporanee di imprese tra armatori lituani e comunitari nel settore della pesca ai fini dello sfruttamento comune delle risorse della pesca lituane secondo le condizioni stabilite nel presente protocollo.

2. La Lituania concede alle imprese di cui al paragrafo 1 del presente protocollo l'accesso alle possibilità di pesca specificate nell'allegato I.

3. Nel quadro della sua politica di ristrutturazione della flotta, la Comunità favorisce la partecipazione di pescherecci comunitari ad imprese costituite o da costituirsi in Lituania. A tal fine la Lituania provvede, nel quadro della sua politica di rinnovamento tecnologico del settore della pesca, al trasferimento delle licenze di pesca e al rilascio delle nuove licenze necessarie per l'applicazione del presente accordo.

4. I pescherecci comunitari che sono entrati a far parte della flotta peschereccia lituana in applicazione del successivo articolo 5, con il contributo finanziario di cui all'allegato IV, non possono essere reintegrati nella flotta comunitaria.

Articolo 3

1. Le parti selezionano i progetti per la costituzione delle associazioni temporanee di imprese e delle società miste di cui all'articolo 2. A tal fine è costituita una commissione paritetica con il compito di:

- valutare i progetti presentati dalle parti per la costituzione delle associazioni temporanee di imprese e delle società miste di cui all'articolo 2 del protocollo, secondo i criteri stabiliti nell'allegato II;
- controllare che i progetti vengano correttamente amministrati e sorvegliare l'utilizzazione del contributo finanziario concesso per i progetti in applicazione dell'articolo 5 del presente protocollo;
- riesaminare le attività dei pescherecci comunitari appartenenti ad un'associazione temporanea di imprese nelle acque lituane prima della fine del relativo contratto.

2. La commissione paritetica si riunisce una volta all'anno, alternativamente a Vilnius e a Bruxelles, e a titolo straordinario su richiesta di una delle parti.

Articolo 4

1. Al fine di promuovere la costituzione delle associazioni temporanee di imprese di cui all'articolo 2, i progetti selezionati dalle parti beneficiano di contributi finanziari, secondo le condizioni stabilite nell'allegato III.

2. La Comunità concede alle società lituane che costituiscono un'associazione temporanea di imprese con un armatore comunitario un contributo finanziario pari al 15 % di quello concesso all'armatore comunitario.

Articolo 5

1. Al fine di promuovere la creazione delle società miste di cui all'articolo 2, i progetti selezionati dalle parti beneficiano di contributi finanziari secondo le condizioni stabilite nell'allegato IV.

2. Nell'intento di promuovere la costituzione e lo sviluppo di società mista la Comunità concede alle società miste recentemente costituite in Lituania un contributo finanziario pari al 15 % dell'importo corrisposto all'armatore comunitario. Detto contributo, sotto forma di capitale di esercizio, viene versato dalla Comunità alla direzione pesca del ministero dell'Agricoltura della Lituania, che stabilisce le condizioni per la sua utilizzazione e gestione. La Lituania informa la commissione paritetica in merito all'utilizzazione di questi fondi.

Articolo 6

La costituzione di società miste non può avere come conseguenza un incremento della capacità della flotta lituana.

Articolo 7

Le condizioni relative alla costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste e al loro accesso alle risorse sono stabilite nell'allegato V.

Articolo 8

Il contributo finanziario di cui agli articoli 4 e 5 del presente protocollo è versato all'armatore comunitario a copertura parziale della sua partecipazione finanziaria alla costituzione di un'associazione temporanea di imprese o di una società mista in Lituania e per la radiazione del peschereccio in questione dal registro comunitario.

Articolo 9

La Commissione europea contribuisce con un importo di 2 500 000 ECU, per la durata del presente protocollo, all'assistenza finanziaria per la costituzione delle associazioni temporanee di imprese e delle società miste di cui all'articolo 5 dell'accordo e agli articoli 4 e 5 del presente protocollo.

Articolo 10

1. I termini del presente protocollo entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano il completamento delle procedure all'uopo necessarie.

2. Il presente protocollo è valido per un periodo di tre anni. Prima della scadenza del periodo di validità, le parti avviano negoziati per concordare, se del caso, le modifiche da apportare al protocollo e/o agli allegati per il periodo successivo.

Articolo 11

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lituana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

*Per la
Comunità europea*

*Per la
Repubblica lituana*

*ALLEGATO I***POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE SOCIETÀ MISTE**

In conformità dell'articolo 5 dell'accordo e dell'articolo 2, paragrafo 2 del presente protocollo, la Lituania contribuisce a promuovere e a mantenere condizioni favorevoli e stabili per la costituzione e il funzionamento di associazioni temporanee di imprese e di società miste.

A tal fine la Lituania garantisce un trattamento non discriminatorio, equo e leale a queste associazioni temporanee di imprese e società miste. Essa offre ai pescherecci comunitari che hanno operato un cambio di bandiera la possibilità di accedere alle proprie risorse di pesca e trasferisce i contingenti e le licenze dei pescherecci lituani radiati.

*ALLEGATO II***MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI**

1. Le parti si scambiano informazioni sui progetti presentati ai fini della costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste ai sensi dell'articolo 2 del presente protocollo e che sono ammessi a beneficiare di contributi finanziari della Comunità.
 2. I progetti vengono presentati alla Comunità tramite le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri interessati.
 3. La Comunità trasmette alla commissione paritetica l'elenco dei progetti che possono beneficiare dei contributi finanziari di cui agli articoli 4 e 5 del presente protocollo. La commissione paritetica valuta i progetti essenzialmente in base ai seguenti criteri:
 - a) tecnologia adatta alle operazioni di pesca previste;
 - b) specie bersaglio e zone di pesca;
 - c) età del peschereccio;
 - d) nel caso di associazioni temporanee di imprese, la loro durata totale e quella delle operazioni di pesca;
 - e) esperienze precedenti dell'armatore comunitario e del partner lituano nel settore della pesca.
 4. La commissione paritetica raccomanda alle parti i progetti selezionati sulla base dei criteri di cui al punto 3.
 5. In seguito all'approvazione dei progetti da parte delle autorità lituane e della Comunità, quest'ultima trasmette alle autorità lituane l'elenco dei progetti selezionati ai fini del rilascio delle autorizzazioni e delle licenze di pesca necessarie.
-

ALLEGATO III

IMPORTI DEI CONTRIBUTI PER LE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE

Categoria del peschereccio in tonnellate di stazza lorda (TSL)	Importo massimo (ECU/giorno)
0 < 25	4,52/TSL + 20
25 < 50	4,30/TSL + 25
50 < 70	3,50/TSL + 65
70 < 100	3,12/TSL + 88
100 < 200	2,74/TSL + 120
200 < 300	2,36/TSL + 177
300 < 500	2,05/TSL + 254
500 < 1 000	1,76/TSL + 372
1 000 < 1 500	1,50/TSL + 565
1 500 < 2 000	1,34/TSL + 764
2 000 < 2 500	1,23/TSL + 956
2 500 o più	1,15/TSL + 1 137

Per i progetti che interessano navi battenti la bandiera di uno Stato membro della Comunità, lo Stato membro interessato contribuisce nella misura del 25 % dei suddetti importi.

ALLEGATO IV

IMPORTI DEI CONTRIBUTI PER LE SOCIETÀ MISTE

Categoria del peschereccio in tonnellate di stazza lorda (TSL)	Importo massimo del premio per un peschereccio di 15 anni (in ECU)
0 < 25	6 215/TSL
25 < 50	5 085/TSL + 28 250
50 < 100	4 520/TSL + 56 500
100 < 400	2 260/TSL + 282 500
400 e più	1 130/TSL + 734 500

I premi per la costituzione di società miste versati ai beneficiari non possono superare i seguenti importi:

- navi di 15 anni: vedi tabella precedente;
- navi di meno di 15 anni: gli importi che figurano nella tabella precedente aumentati dell'1,5 % per ogni anno che manca per arrivare a 15 anni; qualora la nave abbia ricevuto aiuti per la costruzione e/o l'ammodernamento nei 10 anni precedenti la costituzione della società mista, verrà effettuata una deduzione *pro rata temporis*, mentre non verrà concesso alcun contributo finanziario per le navi di età uguale o inferiore a 5 anni;
- navi di oltre 15 anni: gli importi ripresi nella tabella precedente, con una detrazione dell'1,5 % per ogni anno superiore ai 15.

Per i progetti riguardanti navi che hanno operato un cambio di bandiera da uno Stato membro della Comunità alla Lituania, lo Stato membro interessato contribuisce nella misura del 25 % dei suddetti importi.

ALLEGATO V

CONDIZIONI RELATIVE ALLA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E DI SOCIETÀ MISTE E AL LORO ACCESSO ALLE RISORSE IN LITUANIA**A. Progetti selezionati**

Al termine della procedura di selezione dei progetti di cui all'allegato II del presente protocollo, la Comunità trasmette alle autorità lituane un elenco dei pescherecci comunitari selezionati per partecipare ad un'associazione temporanea di imprese o ad una società mista ai fini dell'esercizio delle attività di pesca.

B. Licenze

Le autorità lituane trasferiscono e rilasciano immediatamente una licenza di pesca. Le licenze di pesca per le associazioni temporanee di imprese vengono rilasciate per un periodo uguale alla loro durata. L'attività di pesca viene esercitata su contingenti concessi dalle autorità lituane.

C. Sostituzione di pescherecci

Un peschereccio comunitario operante nell'ambito di associazioni temporanee di imprese può essere sostituito da un altro peschereccio comunitario con capacità e caratteristiche tecniche equivalenti soltanto per fondati motivi e previo accordo delle parti.

D. Armamento

I pescherecci che operano nell'ambito di associazioni temporanee di imprese debbono rispettare le norme e le regolamentazioni in materia di armamento applicabili in Lituania, che non debbono fare alcuna discriminazione tra i pescherecci lituani e quelli comunitari.

E. Dichiarazioni di cattura

1. Tutti i pescherecci comunitari presentano alle autorità lituane una dichiarazione di cattura conforme alle regolamentazioni lituane in materia di pesca.
2. Una copia della dichiarazione di cattura viene trasmessa alla Commissione europea a Bruxelles.
3. In caso di inadempimento degli obblighi suddetti, le autorità lituane possono sospendere la licenza di pesca del peschereccio interessato fino all'espletamento delle formalità summenzionate.

F. Durata delle associazioni temporanee di imprese

Le associazioni temporanee di imprese hanno una durata massima di un anno. Tale durata non può essere comunque estesa oltre la scadenza del presente protocollo.

G. Osservatori scientifici

Su richiesta delle autorità lituane i pescherecci comunitari che operano nel quadro del presente protocollo autorizzano l'imbarco di un osservatore scientifico da queste designato e l'espletamento dei suoi compiti. L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni.

La sua permanenza a bordo è soggetta alle stesse condizioni applicabili agli altri ufficiali della nave. La sua retribuzione e gli oneri sociali sono a carico delle autorità lituane. Le spese di permanenza a bordo sono a carico dell'armatore.

H. Equipaggio

1. L'equipaggio dei pescherecci comunitari che partecipano ad associazioni temporanee di imprese deve essere composto per almeno il trenta per cento (30 %) da cittadini lituani. Essi debbono possedere le conoscenze necessarie per l'esercizio delle loro mansioni.
2. L'equipaggio e il capitano delle navi che hanno operato un cambiamento di bandiera e che operano nell'ambito di associazioni temporanee di imprese debbono essere di nazionalità lituana.
3. I contratti di lavoro dei suddetti membri di equipaggio sono conclusi in Lituania tra i rappresentanti degli armatori e gli interessati e debbono contenere clausole relative al regime di previdenza sociale e alle assicurazioni sulla vita e contro i rischi di infortunio, conformemente alla legislazione lituana.

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE

(96/C 284/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(96) 393 def. — 96/0197(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 25 luglio 1996)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 96/103/CE della Commissione⁽²⁾, prevede la redazione di un elenco comunitario di stabilimenti per i quali l'autorità competente del paese terzo abbia fornito alla Commissione opportune garanzie circa il rispetto dei requisiti comunitari;

considerando che, a motivo della scarsa specificità delle condizioni di produzione e del fatto che esse non incidono sulla salute umana ed animale, l'elaborazione di tali elenchi non si giustifica per alcuni prodotti, quali le pelli di ungulati, le ossa, le corna, gli zoccoli e i relativi prodotti, i prodotti apicoli, i trofei di caccia, lo stallaico liquido, la lana, il pelo, le setole e le piume, indicati nell'allegato I rispettivamente ai capitoli 3, 5 parte B, 12, 13, 14 e 15, nonché per il miele; che per tali prodotti appare sufficiente accertare la registrazione degli stabilimenti da parte dell'autorità competente del paese terzo;

considerando che, per gli altri prodotti oggetto della direttiva 92/118/CEE, lo stesso regime di registrazione degli stabilimenti deve essere applicato ad alcuni paesi terzi la cui intera produzione risulta conforme ai requisiti comunitari;

considerando che, a motivo del consumo, nella Comunità, di carni di rettili e di specie non soggette a requisiti specifici, e dei relativi prodotti, occorre prevedere la fissazione di condizioni sanitarie applicabili alla produzione, alla commercializzazione e all'importazione di detti prodotti di origine animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 92/118/CEE è modificata come segue.

1. All'articolo 10, il testo del paragrafo 2, lettera b), è sostituito dal testo seguente:

«b) provengono

— per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato I, capitoli 3, 5 parte B, 12, 13, 14, 15 e per il miele, da stabilimenti registrati dall'autorità competente del paese terzo;

— per quanto riguarda i prodotti diversi da quelli di cui al primo trattino, da uno stabilimento compreso in un elenco comunitario da redigere conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.

Tale condizione non è tuttavia richiesta per un prodotto proveniente da un paese terzo compreso in un elenco da redigere conformemente alla procedura di cui all'articolo 18. Affinché un paese terzo possa figurare in detto elenco in relazione ad un determinato prodotto, l'insieme dei suoi stabilimenti deve rispettare, per il prodotto considerato, i requisiti previsti dalla normativa comunitaria, e formare oggetto di una registrazione da parte delle autorità competenti del paese terzo in questione.»

2. All'articolo 10, il testo del paragrafo 3, lettera b) è soppresso.

3. All'allegato II, nella frase introduttiva del capitolo 2, i termini «Anteriormente al 1° gennaio 1994» sono soppressi.

⁽¹⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 24 del 31. 1. 1996, pag. 28.

4. All'allegato II, capitolo 2, è aggiunto il seguente trattino:

«— alla produzione, alla commercializzazione e all'importazione di carni di specie non soggette a requisiti specifici, in particolare le carni di rettili e i relativi prodotti, destinati al consumo umano.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° luglio 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o

sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

III

(Informazioni)

PARLAMENTO EUROPEO
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
COMITATO DELLE REGIONI

Avviso concernente l'organizzazione di un concorso generale

(96/C 284/08)

Il Segretariato generale del Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni organizzano il concorso generale ⁽¹⁾

n. EUR/C/110 — DATTILOGRAFI di lingua francese
(carriera C 5-4)

⁽¹⁾ GU n. C 284 A del 27. 9. 1996 (edizione francese).

COMMISSIONE

GRUPPO EUROPEO D'INTERESSE ECONOMICO

Avvisi pubblicati a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985 (*) — Costituzione

(96/C 284/09)

- | | |
|--|--|
| <p>1. Denominazione del gruppo: Kanellos, Le Goueff & Menchetti GEIE</p> <p>2. Data d'immatricolazione del gruppo: 5. 8. 1996</p> <p>3. Luogo d'immatricolazione del gruppo:</p> <p>a) Stato membro: L</p> <p>b) Località: 9, avenue Guillaume, L-Luxembourg</p> <p>4. Numero di registro del gruppo: D 19</p> | <p>5. Pubblicazione(i):</p> <p>a) Titolo completo della pubblicazione: Recueil Spécial des Sociétés et Associations du Grand-Duché de Luxembourg</p> <p>b) Nome e indirizzo dell'editore: Recueil Spécial des Sociétés et Associations du Grand-Duché de Luxembourg</p> <p>c) Data di pubblicazione: 9. 9. 1996, Mémorial C numéro 443</p> |
|--|--|

(*) GU n. L 199 del 31. 7. 1985, pag. 1.

Azioni innovatrici delle agricoltrici e delle donne in ambito rurale

Invito a presentare proposte per progetti pilota e progetti di dimostrazione relativi ad azioni innovatrici delle agricoltrici e delle donne in ambito rurale

(96/C 284/10)

1. Base giuridica

Nel quadro dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4256/88, modificato dal regolamento (CEE) n. 2085/93 che dispone l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto concerne il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA), sezione «orientamento», la Commissione intende appoggiare progetti pilota e di dimostrazione nelle condizioni specificate di seguito.

2. Obiettivi

L'invito a presentare proposte mira esclusivamente al sostegno di progetti pilota e di dimostrazione.

L'obiettivo è di promuovere progetti innovativi, che mirano al sostegno e alla promozione delle donne in ambito rurale. Tali progetti devono avere un impatto diretto sullo sviluppo rurale.

Visto che le agricoltrici e le donne in ambito rurale sono soggetti dello sviluppo rurale, la Commissione ha ritenuto opportuno di presentare azioni che sono loro più specificamente destinate.

Onde identificare, nella misura dei crediti disponibili, i progetti pertinenti, la Commissione invita organismi pubblici e/o enti privati interessati a presentare proposte nei settori elencati di seguito.

3. Settori eleggibili

a) I progetti devono rispondere alla definizione di progetti pilota o di dimostrazione:

— un progetto pilota deve mirare all'applicazione o all'adozione in condizioni reali di risultati di ricerche o di riflessioni di cui la valorizzazione è promettente. Dovrà situarsi ad un livello intermedio tra la ricerca e la dimostrazione e consentire di stabilire delle referenze tecniche ed economiche,

— un progetto di dimostrazione deve dimostrare, su una scala prossima alla realtà, le possibilità reali di applicazione di sistemi, metodi o tecnici di ordine economico o sociale affidabili e che consenta l'applicazione o la promozione di un prodotto, di una tecnologia o di un sistema di organizzazione.

Le attività di ricerca, nonché gli studi non sono eleggibili.

b) Le proposte devono coprire progetti innovativi nei settori seguenti:

- azioni intraprese da donne e da agricoltrici, per la promozione e la valorizzazione delle produzioni agricole regionali, locali e di qualità, per la diversificazione o la riconversione, o nelle attività complementari (turismo, artigianato, fabbricazione di prodotti di fattoria),
- azioni, particolarmente di formazione e di insegnamento, volte ad incoraggiare l'insediamento delle donne nel settore agricolo e, più generalmente, che consentano di migliorare il loro status,
- azioni intraprese da donne e da agricoltrici in attività di diversificazione nuove, per esempio nel settore dalla protezione dell'ambiente, in quello delle prestazioni di servizi o in ogni altra attività al di fuori dell'azienda agricola,
- azioni che consentano, in ambito rurale, la lotta contro la disoccupazione delle donne, la creazione di impieghi per le donne e la diminuzione della disoccupazione delle agricoltrici,
- tecniche, mezzi e pratiche che consentano di garantire una maggiore partecipazione delle donne allo sviluppo rurale,
- promozione di sistemi innovativi di aiuto reciproco e di sostituzione specifici per le donne, nonché altre azioni innovative che mirano ad una migliore integrazione sociale e professionale delle donne in ambito rurale (sorveglianza dei bambini, trasporti adattati, ecc.),
- formazione e sviluppo di reti di donne dell'ambito rurale, portatrici di progetti e che lavorano già alla realizzazione di azioni di sviluppo rurale e che possono in tal modo trasmettere il loro know how e la loro esperienza.

4. Criteri di selezione

I progetti pilota e di dimostrazione saranno selezionati in funzione dei criteri seguenti:

- presentazione secondo uno schema standard di presentazione definito dalla Commissione,
- capacità finanziaria ed economica dimostrata mediante la fornitura di bilanci, la dichiarazione del volume d'affari, lo statuto ed ogni altro elemento che consenta di valutare la solvibilità dell'organizzazione,
- capacità tecnica e professionale dimostrata mediante lavori realizzati anteriormente ed il curriculum vitae dei candidati promotori ed altri elementi che consentano di verificare la competenza dell'organizzazione.

In mancanza di uno di tali elementi o del rispetto di una di tali condizioni, la proposta sarà esclusa.

5. Criteri di aggiudicazione

I progetti saranno selezionati in base ai seguenti criteri:

- carattere esemplare rispetto alla situazione delle donne in ambito rurale,
- carattere innovatore in sé,
- portata comunitaria, con o senza specificità regionale,
- fattibilità tecnica ed economica,
- impatto diretto sullo sviluppo rurale, segnatamente per quanto attiene ai redditi, all'occupazione, allo statuto e alle condizioni di vita delle agricoltrici e delle donne in ambito rurale,
- rappresentatività e possibilità di trasferimento dei metodi e/o dei risultati conseguiti in zone diverse da quelle in cui sarà realizzato il progetto, nonché qualità delle misure comprese nel progetto onde assicurare un tale trasferimento,
- compatibilità con le politiche comunitarie.

6. Nome ed indirizzo degli enti appaltanti

I candidati devono inviare le loro proposte in triplice copia nonché su supporto informatico all'indirizzo seguente:

- Commissione delle Comunità europee, direzione generale dell'agricoltura, direzione VI.F.I - sviluppo rurale, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles, tel. (32-2) 295 88 34, telefax (32-2) 295 10 34.

Le proposte devono:

- sia essere inviate a mezzo lettera raccomandata,
- sia essere consegnate direttamente al servizio in oggetto.

Le proposte saranno redatte secondo lo schema di presentazione standard disponibile all'indirizzo di cui al punto 6.

Il bilancio proposto dovrà contenere chiaramente una suddivisione adeguata dei costi.

Il periodo di applicazione delle proposte da presentare non dovrà superare il 31. 12. 1999.

La valutazione in vista della scelta dei progetti pilota e di dimostrazione prescelti sarà effettuata dai servizi della Commissione coadiuvati da periti indipendenti.

Le proposte devono pervenire all'indirizzo summenzionato entro 90 giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'invito a presentare proposte nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, il timbro della posta facente fede.

Servizi di consulenza — «Qualità dell'aria»

Gara d'appalto

(96/C 284/11)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, DG XI: Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile, unità D/3: Qualità dell'aria, ambiente urbano, rumore, trasporti, energia, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.
2. **Procedura di stipulazione:** Gara d'appalto aperta, riferimento: D3/SER/960111.
3. **Oggetto del contratto: La DG XI/D/3 intende stipulare un contratto di servizi di consulenza nell'ambito delle sue attività relative alla qualità dell'aria, riguardanti in particolare:**
 - assistenza tecnica relativa alle direttive sulla qualità dell'aria,
 - assistenza operativa per lo scambio di informazioni sulla qualità dell'aria,
 - assistenza operativa e tecnica per le questioni inerenti alla qualità dell'aria, legate al controllo delle attività nel settore dei carburanti.
4. **Durata del contratto:** Entro 3 anni dalla firma del contratto, 150 giorni all'anno.
5. **Richiesta di documenti:**
 - 5.1. Il capitolato d'appalto può essere richiesto gratuitamente presso la Commissione europea, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, all'attenzione del sig. Sinnott, DG IX/A/2 - Bilancio, finanze e contratti, a mezzo lettera o telefax (32-2) 299 44 49.
 - 5.2. Termine ultimo per effettuare le richieste: 18. 11. 1996.
 - 5.3. I documenti saranno spediti gratuitamente.
6. **Presentazione delle offerte:**
 - 6.1. Indirizzo postale: Commissione europea, Direzione generale Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile (DG XI), rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, all'attenzione del sig. B. Sinnott, DG XI/A/2, Bilancio, finanze e contratti (indirizzo interno: TRMF 04/87).
 - 6.2. Lingue: l'offerta dovrà essere consegnata in triplice copia e redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione.
 - 6.3. Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 2. 12. 1996.
7. **Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte:**
 - 7.1. Un rappresentante per ciascun candidato sarà ammesso ad assistere all'apertura delle offerte (dovrà presentare una prova di identità).
 - 7.2. Luogo, data o ora dell'apertura delle offerte: l'apertura delle offerte avverrà al seguente indirizzo: 174, boulevard du Triomphe/Triomflaan, B-1050 Bruxelles/Brussel, il 9. 12. 1996 (10.00).
8. **Prezzo e modalità di pagamento:**
 - 8.1. I prezzi dovranno essere espressi in ECU ed avere un valore fisso e definitivo; le spese di viaggio e di soggiorno previste dovranno essere precisate separatamente.
 - 8.2. Le modalità di pagamento sono specificate nel capitolato d'appalto e corrispondono a quelle applicate dalla Commissione ai servizi di consulenza.
9. **Periodo di validità delle offerte:** 12 mesi dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle offerte.
10. **Criteri di selezione:**
 - a) Gli offerenti dovranno essere persone giuridiche (prova a sostegno dei numeri di iscrizione ai registri ufficiali).
 - b) La prova della capacità finanziaria ed economica dell'offerente dovrà essere fornita a sostegno dei bilanci o loro estratti relativi agli ultimi 3 esercizi.
 - c) Esperienza dimostrata nel settore oggetto del presente bando.
11. **Criteri di aggiudicazione del contratto:**
 - a) Specializzazione tecnica nei settori particolari.
 - b) Conoscenza della legislazione e delle attività della Commissione in materia di qualità dell'aria.
 - c) Disponibilità e flessibilità nell'organizzazione del lavoro.
 - d) Prezzo.
12. **Data di spedizione del bando:** 16. 9. 1996.
13. **Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 16. 9. 1996.
14. Il contratto rientra nell'accordo GATT.

Comunicazione sull'organizzazione di una conferenza sulla trasmissione di imprese da una generazione all'altra

Entro il 2000 nell'Unione europea una piccola o media impresa (PMI) su tre sarà trasmessa da una generazione all'altra. Le ricerche hanno dimostrato che solo la metà di tali imprese sopravvive i primi cinque anni dopo la trasmissione al nuovo proprietario. Circa il 10 % dei fallimenti annui di PMI è dovuto ad una preparazione inadeguata della trasmissione.

La Commissione europea ha trattato il problema nella raccomandazione del 7 dicembre 1994 sulla successione nelle piccole e medie imprese, in cui ha elencato le «pratiche migliori» per ottenere buoni risultati nella trasmissione delle imprese. La Commissione ha inoltre invitato gli Stati membri ad adottare le misure più adeguate nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici.

Ora la Commissione intende organizzare una conferenza, che si svolgerà probabilmente a Lille (Francia) nella primavera del 1997, per offrire ad imprenditori, rappresentanti di associazioni di PMI, avvocati, consulenti fiscali e imprenditoriali nonché a quanti hanno potere decisionale nell'ambito della politica e dell'amministrazione degli Stati membri e delle istituzioni europee la possibilità di identificare le modalità ottimali della successione di imprese e di valutare le singole misure degli Stati membri.

Per trarre il massimo beneficio da tale manifestazione, la Commissione intende preparare la conferenza avvalendosi di vari gruppi di lavoro.

1. Obiettivi della conferenza

- Discutere nell'ambito di gruppi di lavoro, basandosi su esperienze concrete, i problemi di diritto civile, societario e fiscale importanti ai fini della successione nelle imprese, nonché elaborare le «pratiche migliori» per la trasmissione di imprese.
- Esaminare e valutare le misure adottate dagli Stati membri e dalle organizzazioni pubbliche e private al fine di promuovere ed agevolare la successione ed esito positivo.
- Offrire agli imprenditori la possibilità di effettuare uno scambio di esperienze relative a trasmissioni ben riuscite. Gli imprenditori saranno inoltre sensibilizzati in merito ai rischi di una successione insufficientemente preparata e alla necessità di prepararla per tempo.

2. Organizzazione della conferenza

Quanti sono interessati ad assistere alla conferenza, ed eventualmente a fornire la loro collaborazione nei gruppi di lavoro, possono comunicarlo immediatamente.

Chi desidera partecipare ai gruppi di lavoro dovrebbe indicare il settore in cui possiede particolari esperienze e precisare se è disposto a fornire un contributo scritto.

L'indirizzo cui rivolgersi è il seguente:

Commissione europea
Sig. Reinhard Schulte-Braucks
Direzione Generale XXIII/A/1
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Telefax: (32-2) 295 97 84
Internet: reinhard.schulte-braucks@dg23.cec.be